

---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

## ART . 1 ORGANIZZAZIONE

**Sandroni International** (denominato in questo anche "Organizzatore od Organizzazione") organizza la 1<sup>a</sup> edizione di "WTFood, Tokyo Wine Expo", evento per la promozione dei prodotti tipici agroalimentari.

La manifestazione avrà luogo presso una location in centro a Tokyo adibita a tale scopo, che metterà a disposizione dell'organizzazione in maniera esclusiva, tutto il necessario al fine del perfetto svolgimento dell'expo.

L'evento si terrà nelle date **6/7/8 Giugno 2017**

- apertura agli espositori dalle ore 9:30 alle ore 18:30;  
- apertura ai visitatori dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

## ART . 2 SCOPO

**WTFood**, si propone di creare un'occasione di incontro professionale tra l'industria alimentare e le aziende di distribuzione, di import/export, e della ristorazione dell'area di Tokyo, Giappone.

## ART . 3 AMMISSIONE ALL'EVENTO

Sono ammessi alla manifestazione unicamente prodotti alimentari freschi o conservati, destinati all'alimentazione umana.

Possono essere ammessi come espositori, previo **discrezionale accoglimento** della domanda di partecipazione, da parte degli Organizzatori:

a) aziende in prevalenza Italiane che esponano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella Manifestazione.

*Qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;*

b) le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono, nell'ambito dei settori interessati dalla Manifestazione, azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione.

Gli Organizzatori si riservano, per motivi inerenti la Manifestazione, la facoltà eccezionale di ammettere alla Manifestazione anche aziende, enti o organismi non aventi i requisiti sopra indicati, di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o

campioni o di vietarne la presentazione in più stand dello stesso settore merceologico.

Gli operatori interessati a partecipare alla Manifestazione, dovranno obbligatoriamente far pervenire agli Organizzatori una apposita domanda di partecipazione. Gli Organizzatori, ricevuta la domanda di partecipazione (la quale ha il valore di proposta contrattuale), decideranno in ordine all'accoglimento od al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e contestualmente garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione od al rifiuto della domanda verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitudine della partecipazione degli espositori a rassegne organizzate o eventi organizzati da **Sandroni International**, all'esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, importanza e prestigio dell'espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti od attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc...).

Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, l'espositore, premesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento della domanda di partecipazione, potrà entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere agli Organizzatori i motivi di tale esclusione e gli Organizzatori, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, saranno tenuti a fornire le motivazioni che hanno determinato il rigetto della domanda di partecipazione. In caso di esclusione l'espositore avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi od altro a qualsiasi titolo.

## ART . 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FACOLTÀ DI INTEGRAZIONE, MODIFICHE E DEROGHE

La domanda di partecipazione deve obbligatoriamente essere compilata sugli appositi moduli predisposti dagli Organizzatori e restituita in originale o via mail. Essa, dovendo essere formulata in modo totalmente conforme all'invito rivolto dagli Organizzatori, non potrà contenere né riserve, né condizioni, né alcuna clausola



---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

aggiuntiva e dovrà pervenire, nei termini indicati dagli Organizzatori, alla segreteria della manifestazione:

c/o, **Sandroni International**  
Via Cerfone 6  
Loc. Palazzo del Pero – 52100 – Arezzo.

Verranno esaminate soltanto le domande integralmente compilate e sottoscritte e provenienti da operatori che abbiano effettuato i pagamenti dovuti e nei tempi previsti. La caparra cofirmataria infruttifera deve essere versata contestualmente alla domanda di partecipazione. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l'espositore propone in modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla manifestazione alle condizioni contenute nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi nel contempo a rispettare tutte le condizioni inserite nel "Regole dell'Evento" comprendente: date e orari, dotazioni, disposizioni generali, moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che gli Organizzatori dovessero adottare.

La domanda di partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai gli Organizzatori.

Gli organizzatori hanno la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste disposizioni generali si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le disposizioni generali non siano state modificate o variate su tali punti. Inoltre è facoltà degli Organizzatori adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate

## ART . 5 TERMINI DI PAGAMENTO

L'espositore dovrà versare, nei termini e nei modi stabiliti dagli Organizzatori, la quota di partecipazione alla rassegna, pari a **EUR 2500,00** (+ iva, ove dovuta), comprensivi di una caparra cofirmataria infruttifera, pari a EUR 500,00 (+ iva, ove dovuta).

I pagamenti successivi dovranno avvenire nei termini e nei modi indicati dagli Organizzatori. Il saldo di ogni onere di partecipazione dovrà comunque essere

effettuato almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'inizio delle operazioni di allestimento delle aree espositive.

## ART . 6 ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE; CONSEGNA DELLE AREE PRENOTATE

L'assegnazione delle aree espositive, i cui dati sono precisati nella domanda di partecipazione, viene dagli Organizzatori effettuata in sede di accoglimento della domanda medesima. Qualora in sede di trattativa, preliminarmente all'accettazione della domanda, gli Organizzatori dovessero comunicare all'operatore la possibilità di assegnazione di un dato spazio, tale comunicazione avrà solo rilievo ai fini della prosecuzione della trattativa medesima e non impegnerà gli Organizzatori, i quali, per esigenze organizzative, potranno comunque, sino alla conclusione del contratto, modificare l'assegnazione indicativamente effettuata e le relative caratteristiche. Dopo il perfezionamento del contratto, le assegnazioni degli spazi espositivi e le caratteristiche degli stessi potranno essere unilateralmente modificate dagli Organizzatori, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative.

In tali casi, gli Organizzatori non saranno esposti ad alcuna responsabilità nei confronti degli espositori. Le aree prenotate verranno messe a disposizione degli espositori nei seguenti termini:

- dal 06 al 08 Giugno 2017 dalle ore 8:00 alle 19:00.

## ART . 7 RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO

L'espositore che, per giustificata ed oggettiva ragione, intenda rinunciare a partecipare all'evento, pur avendo fatto pervenire la sua proposta ferma di partecipazione, dovrà darne comunicazione scritta agli Organizzatori almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'inizio della rassegna.

La comunicazione dovrà essere indirizzata alla segreteria della manifestazione presso c/o **Sandroni International**, Via Cerfone 6, Loc. Palazzo del Pero 52100 Arezzo, e dovrà contenere la contestuale enunciazione dei motivi della rinuncia. Gli Organizzatori, salvo che ritengano addotta l'esistenza di una comprovata ragione di oggettiva impossibilità sopravvenuta, prenderanno atto della rinuncia e potranno trattenere quanto dall'espositore rinunciante versato a titolo di caparra cofirmataria infruttifera. Qualora al momento della comunicazione della rinuncia, anche tempestiva, il pagamento della caparra cofirmataria infruttifera non fosse ancora avvenuto, per

---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

qualsiasi ragione, gli Organizzatori potranno esigerne l'effettuazione immediata.

In difetto, la comunicazione di rinuncia verrà giudicata inefficace, con le conseguenze previste oltre.

***Qualora, invece, la rinuncia venisse comunicata meno di 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'inizio della rassegna, gli Organizzatori potranno trattenere, anche a titolo di penale, quanto dal partecipante pagato a titolo di caparra cofirmataria infruttifera, e potranno ulteriormente esigere il pagamento della residua intera quota di partecipazione, oltre all'eventuale risarcimento di tutti gli ulteriori danni.***

Alla rinuncia espressa è equiparato, sul piano degli effetti e delle conseguenze, il comportamento dell'espositore, il quale, senza nulla comunicare, non provveda ad allestire la propria area entro il termine fissato in questo contratto o manifesti, in altro modo concludente, la sua volontà di non prendere parte alla rassegna. In tutte le ipotesi di rinuncia, tacita o espressa, gli Organizzatori potranno comunque disporre dello spazio espositivo, anche assegnandolo ad altri espositori. Gli Organizzatori saranno invece liberi di interrompere le trattative, salvo il rispetto delle regole di correttezza e buona fede; saranno inoltre liberi di recedere dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data fissata per l'inizio della rassegna, senza obbligo di pagare alcuna somma a titolo di caparra cofirmataria infruttifera, penale, risarcimento, indennizzo od altro. Il partecipante attribuisce espressamente agli Organizzatori il suindicato diritto di recesso, convenendo che, in tale caso, gli Organizzatori saranno esclusivamente tenuti, nei suoi confronti, alla restituzione degli acconti e delle somme comunque riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

## **ART . 8**

### **CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE E INSERZIONI PUBBLICITARIE**

La segreteria della manifestazione cura la pubblicazione del Catalogo Ufficiale. L'iscrizione nel Catalogo Ufficiale è obbligatoria per l'espositore diretto (ovvero l'intestatario della Domanda di Partecipazione) e per gli Espositori rappresentati (ovvero le aziende delle quali l'espositore diretto ospiti nel proprio stand prodotti o materiali pubblicitari). L'espositore è l'unico responsabile della rispondenza al vero dei dati pubblicati sul Catalogo Ufficiale della manifestazione, che egli stesso fornirà compilando l'apposita modulistica.

Le schede per l'inserimento a catalogo dovranno essere compilate entro il **01/05/2017**. Decorso tale termine non sarà garantito l'inserimento, e gli

Organizzatori si riservano di pubblicare i soli dati anagrafici in loro possesso.

All'espositore è data la facoltà di effettuare, alle tariffe stabilite e riportate nella documentazione appositamente predisposta, azione pubblicitaria sul catalogo della manifestazione e su altri mezzi eventualmente predisposti dagli Organizzatori. La pubblicità è riservata agli Espositori della manifestazione; essa dovrà essere lecita e dovrà comunque essere ispirata ai principi di correttezza e veridicità. Gli Organizzatori si riservano di non accettare richieste di inserzioni pubblicitarie che non siano conformi alle norme vigenti o ai suddetti principi o ritenute non consone allo scopo ed alle caratteristiche della manifestazione. Le spese di realizzazione degli impianti saranno a carico degli espositori. Gli Organizzatori sono esonerati da responsabilità in caso di eventuali errori, omissioni ed inesattezze, nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti. Il materiale pubblicitario occorrente per la stampa dovrà pervenire entro il **01/05/2017**. Nel caso in cui tale materiale non pervenga, gli Organizzatori sono espressamente autorizzati a pubblicare, nelle posizioni prenotate, unicamente la ragione sociale degli inserzionisti, addebitando all'espositore l'intero importo della pubblicità prenotata.

## **ART . 9**

### **ALLESTIMENTI EXTRA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi. L'espositore prende atto che il quartiere della location è sotto regolamentazione del paese ospitante, e si impegna a rispettare la relativa normativa.

***L'espositore è obbligato a comunicare a Sandroni International, i dati completi dell'azienda allestitrice utilizzando il modulo contenuto nel "Regole dell'Evento".***

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell'area prenotata, ed assegnata.

Gli Organizzatori si riservano anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di **Sandroni International** o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore; questi presta specifica malleva nei confronti degli Organizzatori nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.



**SANDRONI**  
international

---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

## ART . 10

### **RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE - BUONO D'USCITA , DIVIETO D'AZIONE - DIRITTO DI RITENZIONE**

Al termine della manifestazione e non prima, con le modalità indicate al momento dagli Organizzatori, gli Espositori dovranno procedere alle operazioni di rimozione delle merci, prodotti e materiali presenti nello stand. L'Espositore è tenuto a mantenere lo stand presidiato ed allestito fino al termine della manifestazione; l'abbandono, la rimozione dei prodotti esposti e lo smontaggio anticipato dello stand sono assolutamente vietati.

Gli organizzatori di collettive sono invitati a vigilare affinché i loro espositori si attengano a tali disposizioni. Per gli espositori inadempienti verrà valutata l'eventuale esclusione da manifestazioni successive. L'allontanamento delle merci dal proprio stand dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- **giorno 14 Giugno 2017 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 allontanamento di tutti i prodotti e materiale promozionale.**

L'Organizzatore può mettere a disposizione degli espositori il proprio personale e il proprio magazzino come deposito merce, può occuparsi della spedizione o consegna dei campioni ai potenziali clienti che hanno mostrato interesse verso i suddetti articoli.

Handling, stoccaggio e spedizione saranno a carico completo degli espositori, verrà valutata di volta in volta la tariffa da attuare in base al peso e ai prodotti. La spedizione verso i potenziali clienti potrà essere fatta direttamente l'ultimo giorno di evento utilizzando corrieri espresso che effettuano le consegne. L'espositore pagherà direttamente all'azienda erogante il servizio. Tutte le informazioni e i costi potranno essere reperite direttamente alla segreteria dell'evento. L'uscita delle merci e materiali dal quartiere dovrà essere accompagnata dall'ottenimento del buono di uscita emesso dagli Organizzatori.

Il buono di uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti degli Organizzatori in dipendenza del presente o di precedenti contratti. In ogni caso, il buono di uscita non ha valore di quietanza dell'avvenuto pagamento; qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle posizioni debitorie da parte dell'espositore, quest'ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. Gli Organizzatori potranno pertanto negare il permesso di uscita ai beni medesimi, fino all'integrale estinzione dei debiti. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal termine della rassegna, gli oggetti ed i materiali ancora non ritirati

potranno essere venduti a cura degli Organizzatori secondo modalità dallo stesso discrezionalmente stabilite: il ricavato dalla vendita, al netto di ogni credito degli Organizzatori e di ogni ulteriore onere, sarà accreditato all'espositore. Gli espositori attribuiscono agli Organizzatori la facoltà di effettuare o far effettuare controlli sui bagagli degli espositori medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal luogo dell'Evento.

L'espositore presta sin da ora il suo consenso a tali verifiche e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.

## ART . 11

### **ASSICURAZIONE**

#### **Dichiarazione di valore**

L'espositore è obbligato a dichiarare la "somma complessiva" di tutti i beni esposti anche di proprietà di terzi (merci, macchinari ed attrezzature).

Gli espositori su loro iniziativa possono stipulare polizze assicurative per la copertura di eventuali danni o furti della merce al di fuori dei locali dell'evento. L'Organizzazione è esentata dal fornire agli espositori qualsiasi forma di assicurazione per danni a cose o persone.

Le polizze consigliate per tale evento sono le seguenti:

#### **- Polizza responsabilità civile verso terzi**

Per i danni cagionati a terzi, dei quali l'espositore e i suoi dipendenti risultino responsabili a termini del codice civile.

#### **- Polizza assistenza medica**

Assistenza, ai titolari, amministratori e dipendenti della ditta espositrice, per trasporto sanitario, invio medico e medicinali, invio di collaboratori in sostituzione, rientro dell'assicurato, invio di parti di macchinari.

Le denunce in caso di incidente dovranno pervenire per prima alle autorità locali dopodiché alle autorità nel territorio Italiano.

## ART . 12

### **ACCESSO ALL'EVENTO**

La manifestazione è aperta ai visitatori PROFESSIONISTI, muniti del prescritto documento di ingresso, nei giorni e negli orari che gli Organizzatori hanno stabilito e si riservano eventualmente di modificare, anche nel corso della manifestazione.

L'espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce inviti d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento



---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Locale dell'evento, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità del Salone, anche se priva di fini lucrativi.

## **ART . 13 SORVEGLIANZA GENERALE - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI**

Per tutta la durata della manifestazione nonché per i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero delle aree espositive, gli Organizzatori provvedono nell'interesse e per esigenza propria ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all'interno dei locali). Essi, però, non assumono alcuna responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti o altri eventi pregiudizievoli che dovessero verificarsi in danno degli espositori. Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l'accesso, l'espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L'espositore sarà responsabile nei confronti degli Organizzatori per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati agli Organizzatori o a terzi in genere. L'espositore esonera altresì espressamente gli Organizzatori da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni di altri espositori o di terzi in genere. L'espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione. Le aree e in genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli espositori.

## **ART . 14 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROTEZIONE TEMPORANEA MARCHI**

Sia i prodotti che le merci esposte, che gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e degli Organizzatori. Questi ultimi si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita. I marchi esposti durante la manifestazione e non protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, potranno godere della temporanea protezione stabilita dalle leggi vigenti in materia, purché la stessa sia richiesta entro i termini previsti alla segreteria di manifestazione. All'interno del locale dell'Evento possono operare solo i fotografi autorizzati dagli Organizzatori.

## **ART . 15 FORNITURE TECNICHE – SERVIZI**

**Sandroni International**, fornisce a richiesta dell'espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all'interno del locale dell'evento, sono affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali.

La **Sandroni International** è esonerata dall'effettuare per conto dell'Azienda Espositrice qualsiasi tipo di trattativa commerciale, il servizio si intende esclusivamente come presentazione dei prodotti e dell'Azienda rappresentata.

La **Sandroni International** non effettua servizio di procacciamento di affari ma, solo ed esclusivamente quello di promotore di prodotti Made in Italy.

Tali condizioni si intendono accettate dall'espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio.

## **ART . 16 STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO**

Gli Organizzatori si riservano di provvedere, per esclusivo servizio degli espositori e senza assumere alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, concernenti gli espositori ed i prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, piante d'orientamento od altro, anche in forma sintetica od abbreviata) che riterranno più idonei.

## **ART . 17 FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO**

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'organizzazione o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

## **ART . 18 SPEDIZIONE CAMPIONATURA**

La spedizione di merci o beni di provenienza estera destinate all'esposizione, quali ad esempio campioni in occasione dell'evento, dovrà avvenire – a spese dell'espositore - tramite il proprio referente doganale, secondo le modalità previste.

Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale e per mancanze o errori nei documenti forniti dalle singole aziende.

L'Organizzazione mette a disposizione degli espositori un servizio logistico su piattaforma del costo di EUR 300 (+ iva, ove dovuta) per la spedizione fino a 40 (quaranta) kg di merce. Il servizio comprende:



**SANDRONI**  
international

---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

Trasporto dalla sede della **Sandroni International** fino alla sede dell'evento, sdoganamento, pagamento dazi doganali, stoccaggio.

Ogni espositore dovrà provvedere a fornire la documentazione richiesta dagli organizzatori entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dell'evento.

In caso di mancata o errata documentazione, i costi per lo smaltimento dei prodotti ed eventuali sanzioni saranno interamente a carico dell'azienda responsabile della mancanza.

In caso di blocco totale della merce presso la dogana, con causa imputabile a mancanza o a errori nella documentazione, l'azienda responsabile dovrà risarcire ogni singolo espositore che non potrà prendere parte alla manifestazione rimborsando il 100% dei costi sostenuti.

Nel caso sopracitato, l'azienda responsabile si impegna a risarcire anche gli organizzatori della manifestazione con una somma pari al totale delle adesioni ricevute per il singolo evento.

## **ART . 19 EMISSIONI SONORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al pubblico. L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalle normative. Agli Organizzatori è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l'organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l'espositore si rifiuti di ottemperare all'ordine degli Organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell'espositore medesimo, delle apparecchiature.

Gli Organizzatori potranno anche, nei casi più gravi, risolvere estragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla rassegna.

## **ART . 20 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a quanto ulteriormente previsto dal "Regole dell'Evento".

E' comunque attribuita agli Organizzatori la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali attività,

in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni.

In caso di inosservanza da parte dell'espositore, gli Organizzatori potranno risolvere estragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla rassegna.

## **ART . 21 MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO**

Fermo e ribadito quanto previsto all'art. 3, in tema di ammissibilità alla rassegna dei soli prodotti alimentari, con esclusione dei macchinari, potranno tuttavia essere introdotti negli stand apparecchiature funzionali alla presentazione dei prodotti alimentari.

Tali apparecchiature dovranno essere comunque conformi alle norme legislative vigenti nazionali ed internazionali. Prodotti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature non rispondenti alla tipologia tassativamente indicata all'art. 3 e nel presente articolo saranno subito rimossi dal Locale dell'evento a rischio ed a spese dell'espositore.

E' fatto obbligo all'espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose.

L'espositore esonera comunque gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra citate.

## **ART . 22 HOTEL, VOLO, PASTI, SPESE ACCESSORIE, FORMA E PENALE PER INADEMPIMENTO**

L'Organizzazione è dotata dei propri referenti in materia di scelta e prenotazione dell'Hotel per il soggiorno degli espositori durante il periodo dell'evento.

Tariffa su richiesta nel sito [www.wtfoodexpo.com](http://www.wtfoodexpo.com)

Ogni espositore dovrà provvedere al pagamento delle spese per l'accomodazione in hotel e riceverà regolare documento fiscale direttamente dalla struttura ospitante o dal tour operator di riferimento.

Gli espositori possono riservare a loro gradimento la struttura che preferiscono, previa comunicazione all'organizzazione entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'evento.

L'Organizzazione è dotata dei propri referenti in materia di scelta e prenotazione della compagnia aerea per l'esecuzione del volo A/R degli espositori durante il periodo dell'evento come stabilito: tariffa su richiesta. In caso di Ritardo nella partecipazione all'evento, fissato come inizio il giorno **06/06/2017**, con orario massimo per l'allestimento della propria postazione di lavoro stabilito nelle ore 14:00, l'Organizzazione si riserva di ammettere o meno l'espositore alla giornata espositiva o di pretendere una penale di EUR 250.00 come indennizzo per il mancato allestimento e ritardo e

---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

come indennizzo per mancato servizio e danno d'immagine.

L'Organizzazione renderà nulla la pretesa del pagamento dell'indennizzo in caso di forza maggiore non imputabile all'espositore.

Durante i 3 (tre) giorni di evento è richiesto un abbigliamento formale, coerente con le finalità della manifestazione.

E' proibito partecipare all'evento indossando divise e stemmi di varie associazioni non partecipanti ufficialmente alla manifestazione.

## ART . 23

### DIVIETI PARTICOLARI

### FACOLTÀ ' DI VIGILANZA E INTERVENTO DELL'EVENTO

In particolare, e salvo quant'altro disposto, agli espositori è vietata:

- la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti (salva espressa autorizzazione degli Organizzatori). L'autorizzazione potrà avere carattere generale o particolare, in relazione alle caratteristiche della manifestazione, alla tipologia dei prodotti e ad ogni altra esigenza di natura organizzativa. Nel caso sia consentita la vendita, l'espositore dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia;

- l'esposizione di prezzi (ad eccezione dei settori nei quali gli Organizzatori dispongano che ciò sia possibile);

- la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dello stand assegnato;

- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella domanda di partecipazione;

- l'esposizione di cartelli o campionari anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di partecipazione e non rappresentati dagli espositori;

- l'introduzione di animali nel Quartiere, fatto salvo quelli per l'accompagnamento delle persone disabili;

- l'ingresso ai minori di anni 18 (diciotto), se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza;

- è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del locale, gli stand ed i beni

esposti senza il preventivo consenso dell'Organizzazione;

- è fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del quartiere dell'evento, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione in corso salvo espressa autorizzazione scritta degli Organizzatori;

- divieto di fumare all'interno di tutti i luoghi chiusi del quartiere dell'evento.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere dell'evento e le prescrizioni relative contenute nel "Regole dell'Evento" si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dagli Organizzatori. **Sandroni International**, vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che l'Organizzazione impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione all'Evento potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand; ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore oltre ad eventuali danni.

---

# CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

WTFOOD 6-7-8 Giugno 2017 – TOKYO, GIAPPONE

---

## ART . 24

### RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità nel caso in cui la manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In tale ipotesi le somme disponibili, coperti i costi relativi ad ogni impegno contrattuale assunto da **Sandroni International** in ordine alla manifestazione, verranno ripartite tra gli espositori in proporzione dei pagamenti individualmente effettuati. Gli Organizzatori non assumono altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi evento, indipendente dalla loro volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della manifestazione.

E' facoltà discrezionale degli Organizzatori, convenzionalmente attribuita, di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso gli Organizzatori.

## ART . 25

### DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - RECLAMI - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'espositore si obbliga all'adempimento del presente contratto nei confronti degli Organizzatori. L'espositore assume anche verso gli Organizzatori l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'espositore si impegna anche verso gli Organizzatori, a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, l'espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso gli Organizzatori, malleverà e terrà indenne gli Organizzatori di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Locale dell'Evento debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.).

Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in

considerazione solo se presentati per iscritto alla segreteria della manifestazione entro il termine di chiusura della manifestazione stessa. Le decisioni che gli Organizzatori assumeranno in merito saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione" valgono le norme del Codice Civile. L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di **Sandroni International** ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Arezzo in ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza od occasione del contratto sottoscritto.

Il rapporto tra gli Organizzatori, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Timbro e firma del legale rappresentante

---

**SANDRONI**  
international